

2009 - 2014

#### Documento di seduta

A7-0208/2012

25.6.2012

# \*\*\*I RELAZIONE

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Repubblica kirghisa (COM(2011)0925-C7-0521/2011-2011/0458(COD))

Commissione per il commercio internazionale

Relatore: Vital Moreira

RR\906537IT.doc PE488.020v02-00

Unita nella diversità

## Significato dei simboli utilizzati

- \* Procedura di consultazione
- \*\*\* Procedura di approvazione
- \*\*\*I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- \*\*\*II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- \*\*\*III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

#### Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto sono evidenziate in *corsivo grassetto*. L'evidenziazione in *corsivo chiaro* è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata sono evidenziate in **grassetto semplice**. Le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione: [...].

# **INDICE**

	Pagina	1
PROGETTO DI RISOLUZIONE	LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO5	5
PROCEDURA		7

#### PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Repubblica kirghisa (COM(2011)0925-C7-0521/2011-2011/0458(COD))

## (Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0925),
- visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 209 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7 0521/2011),
- visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto l'articolo 55 del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A7 0208/2012),
- 1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
- 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
- 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

#### **Emendamento 1**

## Proposta di decisione Considerando 18

#### Testo della Commissione

(18) Talune condizioni di politica economica, che saranno fissate in un memorandum d'intesa, verranno annesse all'assistenza macrofinanziaria dell'Unione. Allo scopo di garantire condizioni di attuazione uniformi e per ragioni di efficienza, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a negoziare tali condizioni con le autorità kirghise sotto la supervisione del comitato composto da

#### Emendamento

(18) Talune condizioni di politica economica, che saranno fissate in un memorandum d'intesa, verranno annesse all'assistenza macrofinanziaria dell'Unione. Allo scopo di garantire condizioni di attuazione uniformi e per ragioni di efficienza, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a negoziare tali condizioni con le autorità kirghise sotto la supervisione del comitato composto da

rappresentanti degli Stati membri di cui al regolamento (UE) n. 182/2011. Il fatto che l'importo dell'assistenza sia sottoposto a un massimale fornisce la debita giustificazione richiesta dall'articolo 2, paragrafo 3, seconda frase del regolamento (UE) n. 182/2011, per assoggettare l'adozione del memorandum d'intesa alla procedura consultiva.

rappresentanti degli Stati membri di cui al regolamento (UE) n. 182/2011.

# **PROCEDURA**

Titolo	Assistenza macrofinanziaria alla Repubblica kirghisa
Riferimenti	COM(2011)0925 - C7-0521/2011 - 2011/0458(COD)
Presentazione della proposta al PE	20.12.2011
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	INTA 17.1.2012
Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula	AFET BUDG 17.1.2012 17.1.2012
Pareri non espressi Decisione	AFET BUDG 11.1.2012 18.1.2012
Relatore(i) Nomina	Vital Moreira 25.1.2012
Esame in commissione	29.5.2012
Approvazione	21.6.2012
Esito della votazione finale	+: 24 -: 1 0: 4
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, John Attard-Montalto, Maria Badia i Cutchet, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, Marielle de Sarnez, Yannick Jadot, Metin Kazak, Franziska Keller, Bernd Lange, David Martin, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Gianluca Susta, Iuliu Winkler, Paweł Zalewski
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Amelia Andersdotter, George Sabin Cutaş, Syed Kamall, Maria Eleni Koppa, Elisabeth Köstinger, Marietje Schaake, Konrad Szymański
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Françoise Castex, Marielle Gallo
Deposito	25.6.2012